

TI_GERICHTE 52.2015.382 vom 17. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.382

FR: TI_GERICHTE 52.2015.382 du 17 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2015.382 del 17 giugno 2015

Regeste

Richiesta di risarcimento del danno al patrimonio faunistico. Competenza

Erwägungen

E. 1

Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio.

E. 2

Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

E. 3

In concreto alla base della procedura vi è la decisione del 3 aprile 2014 con cui la Divisione, dopo aver considerato che RI 1, l'11 settembre 2010, ha commesso una contravvenzione alla LCC e alle relative norme di applicazione ai sensi dell'art. 41 LCC (per aver abbattuto una camoscia allattante), pur mandandolo esente da pena (art. 42 LCC), lo ha condannato al pagamento di un risarcimento del danno faunistico ex art. 45 LCC. Ora, conformemente a quanto appena considerato, occorre concludere che - a dispetto dei rimedi di diritto indicati in calce alla decisione impugnata - il Tribunale cantonale amministrativo non è competente a statuire sul gravame presentato dall'insorgente. L'oggetto della lite esce dal quadro delle competenze conferitegli dalla legge. In tal senso occorre rettificare quanto deciso in passato (cfr. STA 52.2008.435 del 17 dicembre 2010 consid. 1, annullata dall'Alta Corte con la citata STF 2C_110/2011, che non si era però pronunciata su tale aspetto), in cui il Tribunale non aveva prestato la dovuta attenzione alla riserva di competenze prevista dal capitolo VIII, e meglio dagli art. 44 cpv. 2 e 45 cpv. 3 LCC. In applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), gli atti vengono quindi trasmessi alla Pretura penale, per competenza.

E. 4

Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. §. Di conseguenza, gli atti vengono trasmessi alla Pretura penale per competenza. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'000.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.